



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI  
CIG: Z9527844A5

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 218 DEL 11-03-2019

Oggetto: **AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. CON SOCIO UNICO" DELLA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RCT CON VALORE INFERIORE O UGUALE AD EURO 5.000,00. CIG:Z9527844A5.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Premesso che il Comune di San Severino Marche (MC) intende esternalizzare il Servizio di "gestione e liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi" con valore inferiore o uguale ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi;
- Considerato che la Società "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.", PI: 04270931001, con sede legale a 20143 Milano, in Via A. Ponti, dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire i suddetti Servizi, attraverso il portale AON CLAIM;
- Visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000 il progetto per il Servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione ed è descritto nel contratto in essa allegato;
- Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che, pertanto, è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile, né economicamente conveniente, la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il Servizio è fornito in maniera unitaria;
- Preso contatto con la Società "AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L.", PI: 04270931001, con sede legale a 20143 Milano, in via A. Ponti 8/10, che si è impegnata ad eseguirla al prezzo di **€ 3.000,00 (euro tremila/00) IVA al 22% esclusa, per un massimo di 25 posizioni annue gestite**, oltre ad una remunerazione di € 140,00 (euro centoquaranta/00) per ogni posizione gestita successivamente alla venticinquesima, relativa a soli danni a cose ed ad una remunerazione di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni posizione gestita successivamente alla venticinquesima, relativa a danni a persone;



- Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato, in quanto, dopo meticolosa verifica, è stato appurato che la suddetta ditta è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ad un prezzo allineato con i valori di mercato il quale, tra l'altro, risulta essere il più contenuto rispetto a quello proposto da altri fornitori;
- Visto l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, che dà la facoltà, agli Enti locali, di utilizzare le convenzioni-quadro, di cui all'art. 26 L. n. 448/1999;
- Visto che, ai sensi del comma 449 della L. n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle Convenzioni;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una Convenzione di cui all'art. 26 L. 448/1999, nei seguenti casi:
  - a) categorie di beni o servizi, individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014;
  - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 L. n. 208/2015;
  - c) seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- Visto che il comma 1 dell'art. 1 del D. L. 6/07/2012 n. 95, coordinato con L. di conversione 7/08/2012 n. 135 prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro, ovvero ai parametri di prezzo e qualità fissati da Consip, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e di quello indicato nel contratto;
- Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità, di cui alle suddette convenzioni;
- Visto il 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 €, sino al sotto soglia;



- Ritenuto, tuttavia, di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.), in quanto la particolare natura e l'elevato grado di personalizzazione del Servizio non sono riscontrabili in alcuna categoria merceologica presente;
- Dato atto che, dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, per gli acquisti di beni e Servizi di valore inferiore ai 40.000 euro non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con **CIG: Z9527844A5**;
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- Dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:



<b>In ordine al punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	Gestione e liquidazione di sinistri di RCT con valore inferiore o uguale ad € 5.000,00
<b>In ordine al punto b):</b>	OGGETTO DEL CONTRATTO:	apertura, formazione e tenuta del fascicolo elettronico contenente: denuncia, istanza risarcitoria, eventuale documentazione tecnica e/o fotografica, accertamenti, perizie e ogni altra documentazione consegnata o acquisita relativa al sinistro; attività di perizia e consulenza tecnica; indicazione di stime; negoziazione con il danneggiato circa la possibile definizione bonaria della controversia; predisposizione di un accordo transattivo a seguito di eventuale definizione bonaria della controversia.
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante scrittura privata (schema di contratto allegato alla presente determina)
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il Servizio dovrà essere eseguito secondo lo schema di contratto allegato
<b>In ordine al punto c):</b>	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

- Visto il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e che, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- Visto il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: **Z9527844A5**;



- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Vista la delibera del Consiglio n. 12 dell'11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 16/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione definitivo per la gestione dell'esercizio finanziario 2019/2021;

#### DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, il Servizio a:

Nome affidatario	"AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L."
PI e/o CF	04270931001
Sede	Via A. Ponti 8/10, 20143 Milano,
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Gestione e liquidazione di sinistri di RCT con valore inferiore o uguale ad € 5.000,00
Clausole essenziali	Il Servizio dovrà essere eseguito secondo lo schema di contratto allegato
Strumento di acquisto	fuori MEPA(motivazioni espresse in premessa)
Importo totale affidamento	€ 3.000,00 IVA al 22% ESCLUSA
CIG	<b>Z9527844A5</b>
Durata	Termine 31/12/2019

3. di impegnare la spesa di **€ 3.000,00 (euro tremila/00) IVA 22% ESCLUSA** al Capitolo 344/00 intitolato: *"Premi assicurazione: Incendi, Furti e Responsabilità Civile"*, a carico del Bilancio di esercizio - 2019;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonchè l'applicazione di una penale, in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
6. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla



Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2018 e 2019.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 11-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 21-03-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 11-03-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to Tapanelli Pietro

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 21-03-2019

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-04-19 al 24-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 26-04-19

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario